

# DIVIDENDI *CROSS-BORDER*: GLI ULTIMI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE SULLA NOZIONE DI «BENEFICIARIO EFFETTIVO»

## Corte di Cassazione, Sentenze n. 32149 del 10.12.2025 e n. 32467 del 12.12.2025

- ✓ La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 32149 e n. 32467 del 2025, ha fornito chiarimenti sulla nozione di “beneficiario effettivo”, affermando che tale qualifica non può essere riconosciuta autonomamente, ovvero sulla base della titolarità formale della partecipazione o della residenza UE della sub-holding, in quanto è necessaria una valutazione sostanziale, fondata su tre criteri: (i) *substantive business activity test*, verifica che la società percipiente svolga un’attività economica reale e non sia una costruzione artificiosa; (ii) *dominion test*, verifica della disponibilità giuridica ed economica dei dividendi, ossia la possibilità di disporne liberamente senza obblighi di riversamento a terzi; e (iii) *business purpose test*: valutazione delle ragioni economiche dell’interposizione della società nel flusso reddituale transfrontaliero.
- ✓ Nell’ordinanza n. 32149/2025, relativa a dividendi distribuiti nel 2008 da una società italiana a una sub-holding danese controllata da una capogruppo statunitense, la Corte ha riconosciuto la sub-holding quale beneficiaria effettiva. Pur in presenza di poteri di direzione esercitati dalla capogruppo USA, è stato ritenuto soddisfatto il criterio del *dominion test*, poiché la società danese tratteneva in tutto o in parte i dividendi e li utilizzava per finalità proprie, potendo così godere dei flussi reddituali. Di conseguenza, è stata confermata l’esenzione da ritenuta in uscita prevista dalla Convenzione Italia-Danimarca.
- ✓ Di diverso avviso è stata invece l’ordinanza n. 32467/2025 che ha negato alla sub-holding danese la qualifica di beneficiaria effettiva per il periodo d’imposta 2011, individuandola invece nella controllante statunitense, con conseguente applicazione non già dell’esenzione da ritenuta fiscale in base alla Convenzione Italia-Danimarca bensì della ritenuta del 5% ai sensi della Convenzione Italia-USA. La decisione dei giudici di legittimità si fonda su tre elementi:
  - mancato superamento del *dominion test*, poiché i dividendi confluivano in un sistema di cash pooling «*nella disponibilità della sola casa madre statunitense tramite una filiale dislocata in Svizzera*»;
  - assenza di una reale attività economica della società danese; e
  - mancanza di valide ragioni economiche per l’interposizione, emersa dalla documentazione interna (scambio e-mail) che dimostrava la direzione effettiva statunitense e il ruolo meramente strumentale della sub-holding.

Nel complesso, le pronunce confermano un approccio *case-by-case*, basato sulla sostanza economica e funzionale delle strutture societarie.

